

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0002317	08/11/2024

OGGETTO: Tribunale di Chieti. R. G. n. 114/2021. Ordinanza del 16.05.2021. Corte d'Appello di L'Aquila. Giudizio R.G. n. 710/2021. Sentenza n. 902/2024. Esecuzione.



### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. N.RO 20240002651 DEL 07/11/2024 COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 2 (due) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 3 (tre) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 07/11/2024 14:41 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 07/11/2024 15:26 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale F.F.
 Firmato Digitalmente il 07/11/2024 16:06 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 07/11/2024 15:43 Luigi FRUSCIO

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **08/11/2024**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione  
Firmato Digitalmente il 08/11/2024 11:47  
  
Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

**OGGETTO: Tribunale di Chieti. R. G. n. 114/2021. Ordinanza del 16.05.2021. Corte d'Appello di L'Aquila. Giudizio R.G. n. 710/2021. Sentenza n. 902/2024. Esecuzione.**

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

Vista la Deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 573 del 19.03.2024, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

**PREMESSO CHE**

- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., R.G. n. 1784/2019, l'attrice chiedeva ed otteneva al Tribunale di Chieti la nomina di consulenti medico-legali al fine dell'accertamento della responsabilità dei sanitari della ASL BA, della ASL Lanciano–Vasto-Chieti, e dell'Ospedale San Raffaele di Milano, ciascuno per le prestazioni sanitarie rese in favore della ricorrente, nel danno provocato, oltre alla quantificazione del danno stesso;
- tutte le Aziende sanitarie si costituivano in giudizio, chiedevano il rigetto della domanda attorea per infondatezza e partecipavano all'ATP con proprio consulente; la CTU riconosceva la responsabilità dei sanitari della ASL BA, nonostante le osservazioni inviate ai CTU;
- con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato alla ASL BA in data 16.02.2021, la ricorrente, sulla scorta dell'espletata CTU, chiedeva al Tribunale di Chieti la condanna della ASL BA al risarcimento dei danni subiti, con vittoria di spese di lite e dell'ATP;
- si costituiva in giudizio la ASL BA contestando l'avversa pretesa e chiedendo la rinnovazione della CTU medico-legale, con l'integrazione nel Collegio precedente di un medico specialista chirurgo vascolare, ovvero mediante la nomina di un nuovo Collegio peritale con la partecipazione del chirurgo vascolare;
- con ordinanza del 16.05.2021, R.G. n. 114/2021, il Tribunale di Chieti accoglieva la domanda e condannava la ASL BA al risarcimento dei danni in favore dell'attrice per la somma di € 280.331,05, oltre interessi dalla data dell'ordinanza al soddisfo ed € 2.185,10 dall'esborso al soddisfo; nonché alle spese di lite del giudizio di ATP in favore dell'attrice, liquidate in € 5.635,00 a titolo di compenso professionale ed € 317,83 per esborsi, oltre accessori di legge; condannava la ASL BA alla rifusione dei 2/3 delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate, per il totale, in € 12.678,00 per compensi professionali e in € 296,00 per esborsi, oltre accessori; compensava il restante 1/3;
- avverso la suddetta ordinanza, con atto di citazione notificato in data 15.06.2021, la ASL BA proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di L'Aquila, R.G. n. 710/2021, insistendo per la rinnovazione della CTU e per la riforma della sentenza, in quanto l'intervento era eseguito secondo le Linee Guida;

- si costituiva in giudizio l'appellata, eccependo l'inammissibilità dell'appello e chiedendo il rigetto dell'impugnazione; la Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza n. 902/2024 pubblicata il 28.06.2024, rigettava l'appello proposto dalla ASL BA, confermava la sentenza impugnata e condannava l'Azienda a rifondere all'appellata le spese del giudizio di appello, liquidate in € 14.200,00 per compensi, oltre accessori di legge.

#### **CONSIDERATO CHE**

- la Corte d'Appello non riteneva fondati i motivi di appello, nonostante il richiamo della ASL BA alle Linee Guida coesistenti con quelle indicate in CTU; tuttavia la motivazione espressa non è sindacabile innanzi alla Corte di Cassazione, in quanto la proposizione di ulteriore impugnazione confliggerebbe con il principio del "doppio giudicato", sì da ritenere opportuno di non impugnare la sentenza n. 902/2024 della Corte d'Appello di L'Aquila;
- con nota pec del 01.07.2024, acquisita al prot. az. 85746 di pari data, il difensore trasmetteva conteggi relativi alla sorte capitale e alle spese legali;
- la S.B.L., con nota pec del 30.09.2024, acclarata al prot. az. n. 121687, rilevava un errore aritmetico nel risultato finale ed al contempo chiedeva al difensore di trasmettere la documentazione anagrafica necessaria all'esecuzione del titolo;
- con pec del 18.10.2024, acquisita al prot. az. n. 130966 del 21.10.2024, il difensore trasmetteva nota proforma intestata alla cliente, documento d'identità dell'attrice e procura all'incasso rilasciata in suo favore, giusto atto notarile registrato in data 11.10.2024 – repertorio n. 62607, parte integrante del presente provvedimento, atto allegato non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

#### **RITENUTO**

pertanto, di dover procedere alla liquidazione in favore dell'originaria attrice del risarcimento del danno e delle spese di lite nella misura riconosciuta dall'ordinanza del Tribunale di Chieti del 16.05.2021 e della Corte d'Appello di L'Aquila con sentenza n. 902/2024, e pagare, per essa, il difensore in virtù di procura notarile all'incasso – repertorio n. 62607; come dettagliato nel *modello privacy*, parte integrante del presente provvedimento.

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

#### **DELIBERA**

Assunto quanto in premessa,

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- prendere atto dell'ordinanza del Tribunale di Chieti emessa il 16.05.2021 e della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 902/2024 pubblicata il 28.06.2024;
- liquidare alla appellata e conseguentemente pagare, in favore del difensore in virtù di procura notarile all'incasso, repertorio n. 62607, la somma complessiva di € 347.631,23 comprensiva di sorte capitale, interessi legali e spese legali, così come dettagliato nel

*modello privacy*, parti integranti del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;

- disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973 sulla beneficiaria e sul delegato all'incasso;
- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 347.631,23 venga attinta dal conto aziendale n. 230.120.00020 "Fondo rischi per copertura diretta dei Rischi", così come accantonata in sede di chiusura dell'esercizio finanziario dell'anno 2017;
- trasmettere il presente provvedimento al difensore, al suo indirizzo di posta elettronica certificata e che lo stesso provveda a darne comunicazione alla sua assistita;
- di trasmettere copia del presente atto all'U.O.C. Medicina Forense e Rischio Clinico per gli adempimenti relativi agli Obblighi Informativi dei dati e delle informazioni per il monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);
- demandare, per competenza, l'esecuzione del presente provvedimento all'Area Gestione Risorse Finanziarie e disporre che la stessa trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della S.B.L.

Fasc. 901/2017.

**PROFILI CONTABILI**

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000020 - F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2017	347.631,23

CONTIENE liquidazione  NON Contiene Liquidazione

**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

**ONERI DI RISERVATEZZA:**

CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali




**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	U.O. Rischio clinico e Qualità
-----------------------------------	--------------------------------

**PROPOSTA N.RO 20240002651 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20240002317 DEL 08/11/2024**

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Garzia Silvia	 Firmato digitalmente il 07/11/2024 11:10
Responsabile UOS/UOSD	Caputo Gaetano	 Firmato digitalmente il 07/11/2024 11:17
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 07/11/2024 11:37